CAMERA DEI DEPUTATI N. 3032

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FUMAGALLI CARULLI, TANZILLI, TRINCA, AGNALETTI, PIACENTINO, GRECO, LUCCHESE, LOVISONI, GIOVANARDI, VIETTI

—

Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Presentata il 3 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In uno scenario internazionale sempre più articolato e complesso appare essenziale, quale esigenza inderogabile, assicurare al mondo imprenditoriale italiano la disponibilità di efficienti sostegni finanziari ed operativi per consentire, non solo il consolidamento delle posizioni acquisite sui mercati esteri, ma, anche, per esplorare nuovi spazi commerciali ed industriali.

Da tempo, da più parti, è sollecitata quanto meno una « rivisitazione » di tutto il sistema pubblico che ruota attorno alle attività esportative delle nostre aziende. È nostra convinzione che si sia giunti al tempo limite entro cui provvedere con chiarezza e, possibilmente, in termini utili per non essere da meno ai nostri più diretti concorrenti.

È evidente, però, che tale « rivisitazione » impone – ove operata, appunto, su base globale – una lettura non certo facile ed immediatamente definibile, mentre premono le esigenze ed il rapporto delle nostre imprese con la concorrenza nelle diverse aree diventa quanto mai difficile e complesso.

Quindi, tra le priorità da rispettare, emerge la necessità di meglio definire – *identificandone il ruolo ed i contenuti operativi* – quale « struttura di valenza pubblica » debba assicurare alle aziende italiane la necessaria assistenza per sostenerle sui mercati internazionali.

Si è detto « struttura di valenza pubblica », nella convinzione che solo un impianto caratterizzato da tale connotazione possa corrispondere appieno alle esigenze prima evidenziate.

Non va dimenticato, infatti, che l'interlocutore primario – o se si preferisce il beneficiario immediato di tale struttura – resta, nel nostro sistema, la piccola e media azienda; cioè quelle realtà che necessitano (e necessiteranno anche in futuro) di essere informate, assistite, formate e organizzate per accedere dignitosamente sui mercati internazionali.

La legislazione vigente ci consegna una struttura capace, a nostro giudizio, di corrispondere a tale ruolo: trattasi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) che già nel 1989 è stato oggetto di una legge di riforma, nell'intento di adeguarlo alla nuova realtà internazionale.

Gli esiti di tale sperimentazione, per più motivi, che poco gioverebbe evidenziare in questa sede, non sono stati certamente molto apprezzabili, anche se – tra luci ed ombre – emerge, pur sempre, la solida valenza operativa e funzionale di un Ente, noto sui mercati internazionali, utilizzato dai nostri operatori e potenzialmente capace di offrire ancor di più, rispetto a quanto fino ad oggi riscontrato.

Le professionalità in esso presenti e le esperienze acquisite in circa 70 anni di attività sono indubbiamente un bagaglio di tale rilevanza e di tale valenza che sarebbe grave errore sacrificarle o, peggio ancora, disperderle.

L'obiettivo della presente legge, quindi, vuol essere quello di eliminare gli aspetti che oggi nell'Istituto risultano poco rispondenti alle esigenze del mondo imprenditoriale, come pure di cercare di dare una regolamentazione chiara ai rapporti tra l'Ente stesso e le altre istituzioni nazionali interessate nella promozione commerciale, in Italia e all'Estero.

In sintesi la proposta di legge si caratterizza per i seguenti punti salienti:

a) riaffermazione del principio che la promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica che compete al Governo, che l'attua attraverso un'agenzia pubblica specializzata, con valenza nazionale;

b) costituzione di un ufficio nazionale incaricato dei rapporti col WTO *(World Trade Organization)*;

c) costituzione, con funzioni consultive, di un Consiglio nazionale per l'esportazione;

d) configurazione dell'ICE come ente pubblico non economico;

e) distinzione tra il potere politico e di indirizzo del Governo e quello meramente di gestione dell'Istituto;

f) evidenziazione, tra i compiti dell'ICE, oltre a quelli tradizionali (informazione, assistenza, promozione, formazione e controllo agricolo), anche quelli relativi alla collaborazione industriale e alla promozione degli investimenti esteri in Italia;

g) vigilanza del Ministero del commercio con l'estero sull'ICE;

h) per l'ICE ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa;

i) l'ICE opera sulla base di piani di attività triennali;

l) il rapporto di lavoro del personale è di tipo privatistico e fa riferimento ai contratti dell'industria e del commercio;

m) riduzione degli organi dell'Istituto;

n) riduzione della rete ICE in Italia e potenziamento della rete all'estero;

o) possibilità di costituire società strumentali e complementari al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente con soggetti pubblici e privati anche esteri;

p) accordo di programma triennale definito con il Ministero del commercio con l'estero;

q) piano promozionale annuale con proiezione triennale, sulla base delle direttive politiche dello stesso Ministero vigilante;

r) finanziamento prevalentemente pubblico, integrato dai proventi derivati dalla vendita dei servizi all'utenza.

Più in particolare, nell'articolato emerge:

articolo 1: la promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internaziona-

lizzazione delle imprese è una funzione pubblica svolta dal Governo, in collaborazione con regioni ed altri organismi pubblici e privati; il Governo si avvale di un ente pubblico non economico per svolgere dette funzioni (come riportato nell'articolo 3);

articolo 2: nell'ambito della riorganizzazione e del coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione è prevista, in maniera innovativa, la costituzione di un ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione Mondiale del Commercio (W.T.O.) e di un Consiglio nazionale per l'esportazione, con funzioni consultive per il Ministro *del commercio con l'estero. Nello* stesso articolo è previsto il riordino delle funzioni di controllo sui prodotti ortofrutticoli facendo ricorso ad un ampio decentramento e ad un maggior utilizzo della autocertificazione;

articolo 3: viene evidenziato lo « *status* » dell'Istituto come ente pubblico non economico, ed il suo ruolo *super partes*, cui è affidata la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. Nello stesso articolo vengono enfatizzate le funzioni tradizionali dell'ICE (promozione, informazione, assistenza, formazione e controllo agricolo), cui vengono affiancate quelle della collaborazione industriale e della promozione degli investimenti esteri in Italia; aspetti nuovi e crescenti dell'internazionalizzazione. L'ICE è, come per il passato, *sottoposto alla vigilanza del Ministro* del commercio con l'estero;

articolo 4: contiene i principi informatori dello statuto dell'ICE che prevedono ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa. Gli atti posti in essere non sono pertanto soggetti ad approvazione ministeriale, salvo quelli previsti espressamente dalla legge.

L'Ente opera sulla base di piani triennali di attività che formano oggetto di accordi di programma definiti con il Ministero del commercio con l'estero. Il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato, con riferimento ai contratti dei settori industria e commercio. Il controllo degli atti è affidato alla Corte dei conti, che lo esercita con un magistrato che svolge funzione di presidente del Collegio dei revisori. Il Ministero del commercio con l'estero svolge i suoi compiti di vigilanza attraverso il controllo dei risultati;

articolo 5: si occupa degli organi dell'ICE prevedendoli più snelli rispetto al passato. Essi sono: il presidente, il consiglio direttivo formato dal presidente e da quattro consiglieri, l'amministratore delegato, il collegio dei revisori formato da 2 membri effettivi e da 2 supplenti più il presidente e dal comitato consultivo composto da non più di 16 membri in rappresentanza dei Ministeri, enti e categorie produttive;

articolo 6: viene illustrata l'organizzazione dell'Istituto in Italia e all'estero, evidenziando che la sede centrale è a Roma, con una rete in Italia (da ridimensionare creando uffici a carattere interregionale) e con una rete all'estero, da potenziare cercando al tempo stesso di razionalizzarla, sia mediante accorpamenti o soppressione di uffici, sia creando sinergie con altre organizzazioni pubbliche. Lo stesso *articolo, al comma 4, prevede la possibilità* di costituire società strumentali e complementari al conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

articolo 7: vengono specificate in dettaglio le attività dell'Ente già accennate *all'articolo 3. Altresì viene evidenziato che*, accanto ai servizi di base che vengono resi gratuitamente, è prevista l'erogazione di servizi specializzati forniti a pagamento;

articolo 8: prevede le modalità di elaborazione dei piani triennali di attività e la definizione dell'accordo di programma che l'ICE deve attuare con il Ministro del commercio con l'estero. Prevede inoltre il *sistema di verifica da parte del Ministro* del commercio con l'estero;

articolo 9: specifica il tipo di rapporto di lavoro per il personale dell'Ente riferito ai contratti dei settori dell'industria e commercio e da anche indicazioni

sul trattamento economico accessorio spettante al personale trasferito all'estero;

articolo 10: prevede le entrate dell'Istituto, che debbono essere in via prioritaria di tipo statale, sia per le spese di funzionamento che per l'attività promozionale; sono previste anche entrate derivanti dalla vendita dei servizi speciali. Al Ministro del commercio con l'estero spetta l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente;

articolo 11: specifica la competenza della Corte dei conti sul controllo della gestione finanziaria dell'Ente;

articolo 12: reca le disposizioni finali e transitorie tendenti ad evitare vuoti operativi per l'Ente e contraddittorietà tra le nuove norme e quelle preesistenti.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ART. 1.

(Coordinamento e programmazione della funzione pubblica di promozione dell'internazionalizzazione).

1. La promozione delle produzioni italiane all'estero e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane è una funzione pubblica svolta dal Governo della Repubblica in collaborazione con le regioni e con gli enti di settore e gli organismi più rappresentativi dei comparti produttivi.

2. Al fine di realizzare il coordinamento e la programmazione delle funzioni pubbliche di promozione delle esportazioni e dell'internazionalizzazione, il Consiglio dei ministri approva specifici indirizzi, predisposti dal Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa e del tesoro, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Consiglio nazionale per l'esportazione di cui all'articolo 2.

3. Gli indirizzi governativi devono indicare, sulla base dell'analisi delle tendenze evolutive dei mercati internazionali:

a) le direttrici prioritarie d'intervento relativamente alle aree geografiche ed ai comparti produttivi;

b) le specifiche misure o attività ordinate alla realizzazione delle direttrici prioritarie;

c) l'indicazione delle risorse finanziarie pubbliche destinate, per ciascun anno, all'attuazione del programma e delle forme d'integrazione concretamente attuabili con

le risorse finanziarie comunitarie, regionali e private indirizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione delle imprese.

4. Il Ministro del commercio con l'estero sovrintende all'attuazione degli indirizzi, assicurando il coordinamento con i Ministeri interessati, dettando direttive agli organismi operativi, verificandone l'attuazione anche ai fini dell'aggiornamento annuale degli indirizzi di governo, riferendone periodicamente al Consiglio dei ministri ed al Parlamento.

5. Ai fini della predisposizione degli indirizzi il Ministro si avvale della collaborazione di soggetti pubblici e privati.

ART. 2.

(Riorganizzazione e coordinamento degli organismi operanti nel settore dell'internazionalizzazione).

1. Al fine di migliorare l'operatività degli organismi deputati alla promozione e sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché di assicurare il più stretto coordinamento tra di essi, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, il Governo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, provvede:

a) alla costituzione di un apposito ufficio nazionale incaricato dei rapporti con l'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO);

b) alla costituzione ed alla definizione delle funzioni consultive del Consiglio nazionale per l'esportazione, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un sottosegretario all'uopo delegato, del quale fanno parte rappresentanti delle amministrazioni statali competenti e delle regioni, delle organizzazioni imprenditoriali industriali, agricole, commerciali, artigiane, bancarie, assicurative, nonché dell'Unione tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli enti fieristici, delle organizzazioni sindacali ed esperti del settore;

c) al riordino delle funzioni del controllo di qualità sui prodotti ortofrutticoli, previsti dal regolamento (CEE) n. 1450/85 della Commissione, del 31 maggio 1985 e della Commissione, del 29 luglio 1992, promuovendo e valorizzando lo strumento dell'autocertificazione da parte dei produttori;

d) alla costituzione ed organizzazione di un sistema di certificazione della qualità (SCO) per i prodotti agro-alimentari per una loro migliore valorizzazione e promozione sui mercati esteri.

CAPO II

ART. 3.

(Istituto nazionale per il commercio con l'estero: struttura e funzioni).

1. L'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) ha sede in Roma; ha la natura di ente pubblico non economico ed è preposto alla promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle produzioni nazionali sui mercati esteri, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a loro consorzi o aggregazioni associative e territoriali.

2. L'ICE è retto da uno statuto informato ai principi indicati all'articolo 4, predisposto dal consiglio direttivo dell'ente ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni dell'ICE sono: il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la promozione della commercializzazione all'estero dei prodotti italiani, l'informazione e l'assistenza, la formazione, la collaborazione industriale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia. I servizi resi sono disciplinati dalla presente legge e da deliberazioni del consiglio direttivo dell'ICE.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività realizzate dall'Istituto non costituiscono attività commer-

ciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai fini dell'IVA, delle imposte dirette e di quelle sul patrimonio. Non si farà comunque luogo a rimborsi o recuperi in rapporto a quanto già versato o dovuto dall'Istituto a titolo di imposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ICE è posto sotto la vigilanza del Ministro del commercio con l'estero, che la esercita nelle forme e nei limiti indicati dalla presente legge e dallo statuto.

ART. 4.

(Principi informatori dello statuto dell'ICE).

1. Lo statuto dell'ICE è informato ai seguenti principi:

a) l'ICE è dotato della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa, regolamentare, finanziaria, contabile ed operativa, i suoi atti non sono soggetti ad approvazione ministeriale, ad eccezione di quelli espressamente indicati nella presente legge;

b) l'ICE informa la sua attività ai principi di economicità e, nei limiti di cui all'articolo 7, di redditività;

c) l'ICE opera sulla base di piani triennali di organizzazione e di attività redatti in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 1. I piani triennali di organizzazione ed attività formano oggetto di accordi di programma definiti con il Ministro del commercio con l'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 8;

d) l'ICE agisce mediante atti e contratti di diritto privato nei rapporti con i terzi;

e) il rapporto di lavoro del personale è di diritto privato ed è regolato da contratti di lavoro che assumono a riferimento i contratti vigenti nei settori dell'industria e del commercio;

f) gli organi dell'ente sono quelli indicati nell'articolo 5;

g) le forme del controllo della Corte dei conti sono esercitate dal magistrato presidente del collegio dei revisori;

h) le modalità di esercizio della vigilanza ministeriale sull'ente sono incentrate sul controllo dei risultati, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

ART. 5.

(Organi dell'ICE).

1. Sono organi dell'ICE: il presidente, il consiglio direttivo, l'amministratore delegato, il comitato consultivo, il collegio dei revisori dei conti. Tutti i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. I loro compensi, ad eccezione di quello dell'amministratore delegato, sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il presidente, scelto tra esponenti del mondo imprenditoriale con esperienza nel campo del commercio internazionale, è nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il presidente ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio direttivo ed il comitato consultivo, sovrintende all'attività dell'ente.

3. Il consiglio direttivo, e composto dal presidente e da quattro consiglieri. I consiglieri, scelti tra esperti di riconosciuta qualificazione in materia di diritto, di economia internazionale e di organizzazione degli scambi internazionali e di pubblica amministrazione sono nominati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Il consiglio direttivo determina gli indirizzi operativi dell'attività dell'ente, in particolare mediante la predisposizione del piano triennale, e ne controlla l'attuazione.

4. L'amministratore delegato, scelto tra dirigenti di accertata esperienza manageriale, e nominato dal consiglio direttivo, su proposta del presidente. L'amministratore delegato dirige l'attività dell'ente ed è integralmente responsabile della gestione, attua le delibere del consiglio direttivo ed

opera su delega dello stesso, partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo ed è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni. La determinazione del compenso dell'amministratore delegato compete al consiglio direttivo. L'amministratore delegato propone al consiglio direttivo la nomina del direttore generale. Le funzioni del direttore generale sono specificate dallo statuto.

5. Il comitato consultivo contribuisce alla definizione delle strategie operative dell'ente. A tal fine rende parere obbligatorio sul piano triennale e sui bilanci preventivi e consuntivi, nonché sull'istituzione e soppressione di sedi ed uffici all'estero e parere facoltativo su tutte le altre questioni che il presidente, il consiglio direttivo e l'amministratore delegato ritengono di sottoporgli. Il comitato è nominato dal Ministro del commercio con l'estero. Il comitato dura in carica quattro anni, è presieduto dal presidente dell'ente ed è formato da non più di sedici componenti, tra i quali tre rappresentanti rispettivamente del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero, un esperto di alta qualificazione scientifica e professionale, un rappresentante delle regioni, i presidenti, o loro delegati, delle associazioni imprenditoriali più rappresentative dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del credito e delle assicurazioni, i presidenti o loro delegati delle federazioni delle categorie produttive maggiormente interessate all'esportazione, nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei consorzi per l'esportazione.

6. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal codice civile, è nominato dal Ministro del commercio con l'estero e composto da due membri effettivi e due supplenti, iscritti all'albo dei revisori dei conti, e da un presidente di sezione in servizio della Corte dei conti, che lo presiede. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

ART. 6.

(Organizzazione decentrata ed estera dell'ICE).

1. L'ICE ha la seguente articolazione organizzativa:

a) sede centrale a Roma ed uffici decentrati, di norma a carattere interregionale, nel territorio italiano;

b) uffici di natura permanente e uffici, istituiti sperimentalmente o a tempo definito, all'estero.

2. Gli uffici all'estero sono rappresentanze dell'ICE, hanno natura di agenzia governativa e come tali devono essere notificati alle autorità del Paese ospitante dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica.

3. Nei piani triennali d'organizzazione e d'attività, che formano oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 8, deve essere determinato il progetto di razionalizzazione degli uffici, da realizzarsi anche mediante la soppressione o l'accorpamento di quelli non indispensabili. La creazione o la soppressione di uffici nazionali ed esteri che sia specificamente prevista negli accordi di programma o nei loro adeguamenti annuali non è soggetta ad autorizzazione ministeriale.

4. Al fine di favorire il progetto di razionalizzazione della sede e degli uffici decentrati e di promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi organizzativi ed operativi con soggetti pubblici, quali le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti fieristici, e convenzioni con soggetti misti o privati, anche all'uopo costituiti, per lo svolgimento di specifiche attività. Può, inoltre, previa autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, costituire società aventi finalità strumentali e complementari al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, con soggetti pubblici e

privati, anche esteri. Nel caso di partecipazione alla società di soci esteri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea è necessaria l'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri.

ART. 7.

(Attività dell'ICE).

1. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE:

a) assume le informazioni sull'andamento e le tendenze dei mercati, le elabora, sistematizza e le diffonde tra i soggetti pubblici interessati e gli operatori;

b) sviluppa, mediante specifiche azioni programmatiche, la promozione dei prodotti italiani e della loro commercializzazione, nonché dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane e a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri destinati ad operare nel settore della promozione estera. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali pubbliche o private, italiane, comunitarie ed internazionali;

d) promuove la cooperazione industriale al fine di incrementare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri;

e) promuove lo sviluppo degli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'ICE assicura gratuitamente i servizi di base anche quando sono connessi alla attuazione del programma promozionale. I servizi specializzati sono prestati a pagamento con modalità determinate in un apposito regolamento interno approvato dal consiglio direttivo.

ART. 8.

(Piani triennali di attività e accordo di programma).

1. L'ICE elabora ogni tre anni un piano di organizzazione e di attività nel quale è definito:

a) il quadro degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli, in termini di qualità, costi, criteri di tariffazione;

b) il quadro di coordinamento delle azioni programmatiche;

c) il progetto di organizzazione più funzionale al conseguimento degli obiettivi assunti, in particolare per quel che riguarda l'articolazione degli uffici in Italia ed all'estero, prevedendo in questo caso anche dei presidi temporanei e sperimentali;

d) la politica del personale;

e) il piano economico finanziario, articolato per annualità e per natura del contributo. L'ICE elabora inoltre il piano promozionale annuale con proiezione triennale.

2. I piani di cui al comma 1, lettera *e)* sono elaborati dall'amministratore delegato, sulla base di indirizzi formulati dal consiglio direttivo e della consultazione delle categorie interessate, e sono deliberati dal consiglio direttivo stesso, previo parere del comitato consultivo.

3. I piani deliberati dal consiglio direttivo formano oggetto di uno specifico accordo di programma, definito dal Ministro del commercio con l'estero e dal presidente dell'ICE, nel quale sono determinate, tra l'altro, l'entità del contributo finanziario annuale alla loro realizzazione e le modalità della verifica dei risultati raggiunti.

4. I piani triennali devono essere definiti improrogabilmente nel semestre precedente l'inizio del triennio di riferimento.

5. Annualmente ed al termine del triennio il Ministro del commercio con l'estero verifica l'adempimento delle previsioni dell'accordo di programma e ne riferisce al Governo ed al Parlamento.

ART. 9.

(Rapporto di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ICE è regolato da un contratto aziendale di diritto privato, stipulato dal presidente dell'ente e dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300. Il trattamento economico fa riferimento a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro dei settori privati dell'industria e del commercio. Tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono devolute al giudice ordinario.

2. Previa valutazione degli specifici requisiti di professionalità e delle caratteristiche della sede estera di temporanea destinazione il consiglio direttivo, su proposta dell'amministratore delegato, determina il trattamento economico accessorio spettante al proprio personale all'estero, tenuto conto del corrispondente trattamento goduto dai dipendenti del Ministero degli affari esteri fino alla qualifica di consigliere presso rappresentanza diplomatica.

ART. 10.

(Norme finanziarie e di bilancio).

1. Le entrate dell'ICE sono costituite:

a) da un contributo statale, a carico dello Stato, per le spese di funzionamento a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero e annualmente aggiornato secondo il tasso programmato di inflazione; all'erogazione di tale contributo si provvede in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario;

b) da un contributo statale annuale all'attività promozionale a carico del bilancio dello Stato, a valere sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, commisurato alle attività previste nell'accordo di programma di cui all'articolo 8. All'erogazione di tale contributo si provvede in un'unica

soluzione all'inizio di ogni anno finanziario. I fondi destinati all'attività promozionale non utilizzati nel corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzati negli anni successivi per la stessa finalità;

c) dai proventi derivanti dai servizi speciali prestati a soggetti pubblici o privati o derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge;

d) dagli utili delle società o consorzi costituiti in base a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6;

e) altri proventi patrimoniali o di gestione, anche derivanti da progetti speciali.

2. Il Ministro del commercio con l'estero approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'ICE entro trenta giorni dal ricevimento. Il Ministro può chiedere chiarimenti per una sola volta. Decorsi i trenta giorni dal ricevimento del bilancio o dei chiarimenti richiesti, senza che sia intervenuto un motivato provvedimento di diniego d'approvazione, il bilancio si intende approvato.

3. In caso di mancata definizione dell'accordo di programma e comunque assicurato un esercizio provvisorio della durata massima di un anno, il cui finanziamento è rapportato a quello dell'anno precedente spendibile nella misura massima di un dodicesimo laddove compatibile.

ART. 11.

(Controllo sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti mediante il magistrato che svolge le funzioni di presidente del collegio dei revisori. Si applica l'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 12.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Sono abrogati la legge 18 marzo 1989, n. 106, e il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione del nuovo statuto dell'ICE cessa di avere efficacia il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49.

2. La legge 16 marzo 1976, n. 71, resta in vigore sino all'esaurimento dei programmi finanziati a valere sullo stato di previsione della spesa per gli anni sino al 1995 compreso.

3. L'amministratore delegato ed il direttore generale, se provenienti da un'amministrazione pubblica, sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

4. L'amministratore straordinario di cui al citato decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, resta in carica sino alla nomina del presidente e del consiglio direttivo; i direttori esecutivi di cui al medesimo decreto-legge cessano le loro funzioni con la nomina del direttore generale.

5. Al fine di consentire il regolare proseguimento dell'attività dell'ICE sarà assicurato il meccanismo di finanziamento per le spese di funzionamento e promozionali sulla base della normativa già in vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per consentire all'ICE di predisporre il piano triennale di attività e l'accordo di programma. Il suddetto finanziamento dovrà essere previsto dalla legge finanziaria.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3032
Lire 500